



**PROTOCOLLO USCITA**

r\_puglia/AOO\_146/PROT/03/02/2023/0000882

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
del D. Lgs n. 82/2005

Alla c.a **dei Sindaci dei Comuni pugliesi**

**OGGETTO: Modifiche alla l.r n. 10 del 26/05/2021 “Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.**

Con Legge di Stabilità della Regione Puglia anno 2023, L.R. n. 32 del 29.12.2022, pubblicata nel B.U Puglia 30 dicembre 2022, n. 141, si è proceduto ad apportare delle modifiche all'art. 2 della Legge n. 10/2021 in oggetto emarginata, che incidono su aspetti per lo più procedurali ma ne lasciano inalterata la finalità che ha mosso all'epoca il legislatore regionale, ovvero promuovere e sostenere il ricorso all'istituto dell'Amministrazione di sostegno da parte del Giudice tutelare per le persone prive di reddito e di beni immobili .

La legge, dalla sua entrata in vigore sino ad oggi, ha avuto un primo periodo di applicazione sperimentale, che ha permesso di evidenziare la necessità di apportare correttivi procedurali, che ne facilitino la piena applicazione e che delineino in maniera più chiara e lineare l'iter amministrativo, in un'ottica di semplificazione ed efficacia della misura stessa.

L'art. 14 della Legge Regionale n. 32 del 29.12.2022 (Legge di Stabilità Regionale 2023) modifica l'art. 2 della Legge n. 10/2021 così come segue:

**“Art. 2 (Modalità di assegnazione dei contributi).**

1. *L'intervento finanziario della Regione può essere richiesto dai comuni di residenza del beneficiario di procedura tutelare o dai comuni indicati nel pronunciamento del giudice tutelare a seguito di istanza dell'amministratore di sostegno corredata dal provvedimento del giudice. L'istanza dell'amministratore di sostegno è da questi presentata ai comuni che hanno competenza sia sulla attività istruttoria che sulla concessione del beneficio economico; la Regione eroga ai comuni le risorse finanziarie necessarie a soddisfare le richieste pervenute nei limiti dello stanziamento in bilancio.*
  2. *L'intervento finanziario è assegnato sino all'importo massimo di euro mille annuo, allorquando per motivi patrimoniali e reddituali dell'amministrato, il giudice ha constatato l'impossibilità di riconoscere un compenso all'amministratore di sostegno.*
-



3. *Ciascun amministratore di sostegno può presentare ai comuni richieste di intervento economico alla Regione sino a un massimo di cinque procedure annue e, comunque, non può accedere al contributo regionale in caso di rapporto di coniugio, parentela o affinità con l'amministrato. Per accedere alla misura l'amministratore di sostegno presenta domanda al servizio sociale del comune di residenza dell'amministrato entro il **28 febbraio** di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell'anno precedente. La domanda presentata dall'amministratore di sostegno, corredata dal provvedimento di nomina del giudice tutelare, dovrà contenere, in forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, tutti gli elementi da cui si rilevi il possesso dei requisiti previsti dalla legge ovvero:*

- a) di non avere vincoli di parentela con l'amministrato;*
- b) di non aver presentato istanza per più di cinque amministrati nell'arco dell'anno di riferimento della domanda;*
- c) l'importo complessivamente riconosciuto e assegnato per le precedenti istanze;*
- d) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'attività nell'ambito dell'annualità precedente la presentazione della richiesta che, solo per quelle presentate entro il 28 febbraio 2023, potrà essere riferita anche all'annualità 2021.*

4. *I comuni sono tenuti ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute in ordine cronologico delle presentazioni delle richieste e, in ragione dell'ammissibilità di ciascuna, determinano il fabbisogno complessivo. Il fabbisogno così determinato dovrà essere trasmesso alla Sezione Inclusioni sociali attiva, Servizio inclusioni sociali attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP del Dipartimento Welfare della Regione Puglia entro il successivo **30 aprile** e dovrà riportare, nel dettaglio, i riferimenti di ciascun beneficiario, la data di trasmissione della richiesta da parte dello stesso nonché dell'importo assegnatogli.*

5. *La Regione trasferisce le risorse, fino ad esaurimento fondi, ai comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute dai servizi sociali dei comuni e dagli stessi comunicato alla Regione nei tempi definiti al comma 4. Qualora le risorse regionali disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti saranno proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d'anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, gli importi saranno proporzionalmente integrati."*

La modifica proposta verte principalmente su tre esigenze:

- la omogeneizzazione e programmazione temporale della presentazione delle istanze, da parte degli Amministratori di sostegno al Servizio sociale del Comune/Ambito Territoriale di residenza dell'amministrato, entro il 28.02 di ciascun anno, con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell'anno precedente. I comuni, a loro volta, devono trasmettere entro il successivo 30 aprile il fabbisogno economico con il dettaglio dei dati relativi a ciascun beneficiario, la data di trasmissione della richiesta da parte dello stesso e l'importo assegnato a



ciascun beneficiario.

- La previsione dello strumento dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte dell'amministratore di sostegno, per il possesso di alcuni requisiti previsti per Legge.  
Ciò andrebbe ad agire sulla semplificazione della fase istruttoria, riduzione dei tempi legati ad essa e certezza delle informazioni, elementi su cui si fonda l'azione amministrativa finalizzata alla tutela dell'interesse generale.

Considerata la già vigenza della modifica normativa, si stabilisce che, Regione esaurirà la sua competenza nell'istruttoria per le istanze presentate ai comuni da parte degli amministratori di sostegno entro il 31.12.2022 e trasmesse a Regione entro il 28.02.2023.

Le istanze presentate ai comuni da parte degli amministratori di sostegno a partire dal 01.01.2023 seguiranno il nuovo iter amministrativo così come definito dall'art. 14 della Legge di Stabilità Regionale 2023.

Rendendosi disponibili per ogni eventuale chiarimento si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

La funzionaria istruttrice

**Dott.ssa Valentina Donati**

*(firmato digitalmente)*

La Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva

**Dott.ssa Caterina Binetti**

*(firmato digitalmente)*

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE**

Via G. Gentile n. 52 - 70126 Bari – Corpo E1 -

pec: [inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it](mailto:inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it)

---